

Ordinanza sugli addetti alla sicurezza (OSAS - RS 741.622)

La Svizzera, così come i Paesi membri dell'Unione Europea (UE) ad eccezione dell'Irlanda, ha aderito all'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) e per ferrovia (RID), che comprende disposizioni sugli addetti alla sicurezza ("consulenti per la sicurezza", secondo la terminologia ADR/RID).

A livello comunitario le prescrizioni di tali accordi sono considerate vincolanti anche per i trasporti nazionali (non contemplati dai citati accordi) in virtù della direttiva 96/35/CE del Consiglio del 3 giugno 1996.

La Svizzera si è impegnata ad applicare tale direttiva UE a tenore dell'accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia.

Il Consiglio federale ha tenuto fede all'impegno, emanando l'Ordinanza sugli addetti alla sicurezza (OSAS), entrata in vigore il 1° luglio 2001 contemporaneamente all'accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia.

Con l'OSAS sono inoltre state inserite nel diritto nazionale le nuove prescrizioni ADR/RID.

L'OSAS mira a garantire un elevato livello di sicurezza durante il trasporto, l'imballaggio, il riempimento, l'invio, il carico e lo scarico di merci pericolose.

Le prescrizioni sugli addetti alla sicurezza affiancano le prescrizioni sulla sicurezza dei trasporti di merci pericolose, regolate nell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) e per ferrovia (RSD).

Dalle imprese che trasportano o, in questo contesto, manipolano merci pericolose, ci si attende che osservino le norme per la prevenzione dei rischi connessi a tale tipo di trasporti, a prescindere dal fatto che il trasporto sia effettuato su strada, per ferrovia o per via d'acqua.

A tal fine dev'essere nominato un consulente per la sicurezza, chiamato addetto alla sicurezza, debitamente istruito. La qualificazione professionale degli addetti alla sicurezza migliora la qualità dei processi aziendali, riducendo per quanto possibile il rischio di incidenti che potrebbero comportare danni irreversibili all'ambiente e nuocere gravemente alle persone che entrano in contatto con le merci pericolose.

L'introduzione della figura dell'addetto alla sicurezza aiuta pertanto a ridurre i pericoli insiti nella movimentazione di merci pericolose.

Gli addetti alla sicurezza devono seguire una formazione e superare i relativi esami (art. 13 OSAS), la formazione deve svolgersi in Svizzera (art. 15 OSAS).

Per maggior informazione potete consultare tutta la documentazione inerente l'OSAS al seguente indirizzo internet dell'Ufficio federale delle strade (USTRA):

www.astra.admin.ch, cliccare sull'indicazione "Merci pericolose", indi su "Diritto nazionale" per l'Ordinanza e poi "Indirizzi e documenti di sostegno" per il commento.

Ditte autorizzate alla formazione degli addetti alla sicurezza:

MMV SA, 6925 Gentilino ☎ +4191 989 09 09 - Fax no. +4191 980 09 64


La ditta MMV organizza questi corsi anche in Ticino in lingua italiana.

GEFAG, 8603 Schwerzenbach ☎ +4143 355 53 56 - Fax no. +4143 355 53 57

GEFASUISSE, 4002 Basilea ☎ +4161 205 98 00 - Fax no. +4161 205 98 01

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio tecnico della Sezione della circolazione, Ala Munda, 6528 Camorino, indirizzo mail: di-sc.ufficiotecnico@ti.ch oppure al no. fax 091 814.93.29.

PER LA SEZIONE DELLA CIRCOLAZIONE:

Il Capo Ufficio tecnico:

Ing. Alfio Ghidossi

Il Funzionario tecnico

Tiziano Robbiani

- Formulario per la notifica alle autorità dell'addetto alla sicurezza

Camorino, 11 gennaio 2007/de